



Nota tecnica dell'Unione delle Camere Penali Italiane

Audizione parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)

Premessa

L'Unione delle Camere Penali Italiane esprime apprezzamento per l'avvio del confronto parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 132/2025, destinato a disciplinare l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività di polizia e nelle indagini preliminari.

L'introduzione di tali tecnologie costituisce uno dei passaggi più delicati dell'evoluzione del processo penale contemporaneo. L'obiettivo non può essere quello di rallentare l'innovazione tecnologica, bensì di assicurarne la piena compatibilità con i principi costituzionali che governano l'esercizio della giurisdizione penale.

L'efficienza investigativa, infatti, non rappresenta un valore assoluto. Nel nostro ordinamento essa deve sempre confrontarsi con il diritto di difesa, con il principio del contraddittorio, con la presunzione di innocenza e con il requisito della verificabilità della prova.

In questa prospettiva, l'Unione delle Camere Penali Italiane ritiene che lo schema di decreto presenti profili di criticità che meritano una profonda riflessione.

1. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle indagini preliminari

Lo schema introduce il nuovo articolo 359-ter c.p.p., disciplinando l'identificazione biometrica remota in tempo reale nell'ambito delle indagini preliminari, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'impiego di sistemi algoritmici da parte della polizia giudiziaria.

L'Unione delle Camere Penali Italiane ritiene condivisibile la scelta di disciplinare legislativamente tale materia.

Ciò che appare invece insufficiente è il livello delle garanzie processuali previste.

La disciplina non impone infatti che gli strumenti utilizzati siano scientificamente verificabili, né assicura alla difesa e al giudice la piena possibilità di controllare l'affidabilità degli esiti prodotti dai sistemi algoritmici.

L'introduzione di tecnologie sempre più sofisticate impone un corrispondente rafforzamento delle garanzie difensive.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



2. Il problema della black box

Il nodo centrale riguarda il fenomeno della cosiddetta black box.

La comunità scientifica evidenzia come gli attuali sistemi di intelligenza artificiale, in particolare quelli basati su tecniche di machine learning e deep learning, producano risultati fondati su correlazioni statistiche senza rendere pienamente conoscibile il procedimento logico seguito dall'algoritmo per giungere all'output.

L'opacità algoritmica costituisce oggi un limite tecnico reale.

Sebbene la ricerca sull'explainable AI persegua l'obiettivo di rendere tali sistemi integralmente spiegabili, allo stato attuale non esistono soluzioni che consentano di superare stabilmente tale criticità.

Questo dato assume una particolare rilevanza nel processo penale.

L'affidabilità statistica di un risultato non equivale alla sua dimostrabilità processuale.

Il processo penale liberale richiede che ogni elemento destinato a incidere sulla decisione possa essere spiegato, verificato, contestato e, soprattutto, falsificato - cioè esposto alla possibilità di essere smentito attraverso prove contrarie, consulenze tecniche, controesami o dimostrazioni di errori metodologici - nel contraddittorio tra le parti.

Una correlazione non può sostituire la prova del nesso causale o della responsabilità individuale.

Ed è proprio la possibilità di ricostruire criticamente il procedimento conoscitivo che distingue la prova scientifica dalla mera produzione di un risultato.

Per questa ragione, l'introduzione nel processo di output algoritmici non spiegabili rischia di compromettere i principi del contraddittorio, della verificabilità della prova e della motivazione della decisione giudiziaria.

3. Il modello della fonte confidenziale: una soluzione processuale

Il riconoscimento del problema della black box non comporta, tuttavia, la necessità di escludere ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività investigativa.

L'ordinamento processuale conosce già un modello capace di governare informazioni non direttamente verificabili senza attribuire loro immediata efficacia probatoria.

Si tratta del regime delle fonti confidenziali, disciplinato dagli articoli 203 e 240 del codice di procedura penale.

Le informazioni provenienti da una fonte confidenziale non costituiscono prova dei fatti riferiti.

Esse possono esclusivamente orientare l'attività investigativa.



Solo gli elementi successivamente acquisiti mediante autonome attività di indagine, svolte secondo le regole ordinarie del codice di procedura penale, potranno assumere rilevanza probatoria.

Lo stesso modello potrebbe essere adottato per gli output prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale caratterizzati da opacità algoritmica.

Gli esiti dell'elaborazione algoritmica dovrebbero poter costituire esclusivamente uno strumento di orientamento investigativo.

Essi non dovrebbero poter essere utilizzati direttamente come prova, né fondare autonomamente decisioni limitative dei diritti fondamentali.

Il loro impiego dovrebbe limitarsi a suggerire piste investigative, successivamente sottoposte alle ordinarie attività di ricerca della prova, pienamente verificabili nel contraddittorio.

Questa soluzione consente di coniugare innovazione tecnologica e garanzie processuali.

Non pretende di superare artificialmente i limiti scientifici dell'attuale intelligenza artificiale, ma li riconosce e li governa mediante un modello già conosciuto dal nostro ordinamento.

4. Le garanzie procedurali da introdurre

Alla luce di tali considerazioni, l'Unione delle Camere Penali Italiane ritiene opportuno che il decreto introduca espressamente alcune garanzie.

In particolare, dovrebbe essere previsto che:

- gli output dei sistemi di IA privi di adeguata spiegabilità non possano costituire prova diretta dei fatti;
- tali risultati possano essere utilizzati esclusivamente quale impulso investigativo, secondo uno schema analogo a quello delle fonti confidenziali;
- ogni elemento successivamente introdotto nel processo debba essere acquisito mediante autonome attività investigative svolte secondo le regole ordinarie del codice di procedura penale;
- la difesa possa comunque conoscere il sistema utilizzato, la documentazione tecnica disponibile, i dati utilizzati, i log delle operazioni e ogni elemento necessario a verificare la correttezza dell'attività investigativa;
- il giudice possa sempre disporre verifiche tecniche indipendenti sull'affidabilità del sistema impiegato.



Conclusioni

L'Unione delle Camere Penali Italiane ritiene che lo schema di decreto rappresenti un'occasione fondamentale per costruire una disciplina dell'intelligenza artificiale realmente compatibile con i principi del giusto processo.

L'attuale stato dell'evoluzione tecnologica impone prudenza.

Il problema della black box non può essere ignorato né risolto attraverso mere garanzie formali.

La soluzione non consiste nel rinunciare all'innovazione, ma nel disciplinarne l'impiego secondo categorie processuali già consolidate, limitando l'utilizzo degli output algoritmici opachi alla funzione di orientamento investigativo, sul modello delle fonti confidenziali.

In tal modo il legislatore potrà consentire l'utilizzo delle nuove tecnologie senza alterare i principi costituzionali del processo penale e senza attribuire valore probatorio a risultati che, allo stato della tecnica, non sono ancora integralmente spiegabili, verificabili e confutabili.

Roma 22 luglio 2026

Avv. Francesco Petrelli - Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane

Avv. Andrea Cavaliere - componente di Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane